



COMUNE DI CELLARA

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio comunale

ORIGINALE

COPIA

N. 12
Data 30/05/2022

Conferma aliquote vigenti CUP (Canone Unico per l'Occupazione di Spazi e aree pubbliche e di esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale per l'anno 2022

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di maggio, alle ore diciannove e quaranta minuti, nell'apposita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

	Consiglieri	Presenti
1	CONTE Vincenzo	SI
2	SPADAFORA Domenico	NO
3	PERRI Santo	SI
4	SPADAFORA Dora	SI
5	SPADAFORA Gianluigi	SI
6	NICOLETTI Silvana	SI
7	VENTURA Francesca	NO
8	VIZZA Sebastiano Franco	SI
9	ALTOMARE Emanuela	SI
10	FUOCO Valentina	NO
	TOTALE	7

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Vincenzo Conte, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Carmelo Bonavita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 15, in data 30/04/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Tenuto conto che, nel corso della gestione, non è emersa la necessità di apportare modifiche alle tariffe finora in vigore;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Con voto unanime,

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per come determinate dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 15 in data 30/04/2021;
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari, contenuti negli Allegati al vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2022;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

evidenziata l'urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione

Per la regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Per la regolarità contabile
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Nuccio Nicoletti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Sig. Vincenzo Conte

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, sulla base del referto automatizzato d'avvenuta pubblicazione generato dal programma di gestione dell'albo pretorio on line, avente effetto di pubblicità legale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza comunale, li **13/06/2022**

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

Il sottoscritto, visto il referto informatico n. **102** rilasciato dal servizio pubblicazione on line,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **13/06/2022** al **28/06/2022** ed è divenuta esecutiva oggi se

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000,

ovvero

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, li **13/06/2022**

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Carmelo Bonavita

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Comunale

Avv. Carmelo Bonavita

